



N. 174/15 RG

TRIBUNALE DI MACERATA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede,

- sentite le parti,

- esaminati atti e documenti allegati;

- sul ricorso ex art. 696 c.p.c. presentato il 13-5-2015 dalla Natural Gas s.r.l., con sede in Recanati, nei confronti dell'ENI s.p.a., con sede in Roma, dell'ATAC Civitanova s.p.a., con sede in Civitanova Marche, e della SNAM RETE GAS s.p.a., con sede in San Donato Milanese, nonché nei confronti della Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto, società assicuratrice chiamata in causa dall'ATAC Civitanova s.p.a., volto all'accertamento delle "cause della presenza di acqua nel gas metano , ovvero nella rete locale e/o nazionale che lo ha trasportato, oltre i limiti di specifica previsti nel Codice di Rete, così come fornito e/o distribuito e/o trasportato alla Natural Gas s.r.l.", nel periodo dall'8-12-2014 al 15-3-2015, dalle suindicate società e, determinata la "quota/titolarità di responsabilità di ciascuna" di esse, alla quantificazione dei "danni cagionati alla ricorrente Natural Gas s.r.l., anche in conseguenza delle attività eseguite per ripristinare la funzionalità e fruibilità dell'impianto di erogazione/distribuzione di gas metano , con riferimento ai gravi difetti di cui in narrativa, altresì quantificando le ulteriori componenti risarcitorie e di indennizzo (per lucro cessante e danno alla reputazione commerciale e all'immagine)";

osserva:

1



- alla luce delle disposizioni di cui all'art. 696 bis c.p.c., il quale stabilisce che "l'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. ... Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. ... Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito", deve ritenersi fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da alcune delle parti resistenti;
- l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 bis c.p.c. è infatti strumentale e finalizzato alla proposizione di un'azione di cognizione volta all'accertamento di un diritto di credito di natura risarcitoria ed alla condanna dell'autore dell'illecito, contrattuale o extracontrattuale, al relativo pagamento;
- sussiste pertanto un collegamento funzionale con il giudizio di merito preannunciato con la presentazione del ricorso ex art. 696 c.p.c., con la conseguenza che deve fin da tale momento sussistere il *fumus* di fondatezza dell'*an* della pretesa che la parte ricorrente preannuncia di far valere in sede di cognizione ordinaria;
- infatti, stante la funzione anche preventiva dello strumento di cui all'art. 696 bis c.p.c., il giudice non può disporre la consulenza ove ragioni di diritto o carenze probatorie inducano a ritenere verosimile che, in sede di merito, l'accertamento si rivelerà inutile, in quanto funzionale ad una domanda probabilmente infondata;
- l'accertamento richiesto in questa sede risulta conseguentemente inammissibile in quanto volto a fini meramente esplorativi, come altresì dimostrato dalla circostanza che la parte ricorrente ha convenuto nel presente procedimento tutti i possibili soggetti a suo dire eventuali inadempienti, cioè coloro che avevano rispettivamente "fornito e/o distribuito e/o trasportato alla Natural Gas s.r.l.", non essendo in grado di attribuire la responsabilità specificamente ad uno o ad alcuni di essi;
- 

2



- peraltro, stante la duplice finalità, di istruzione preventiva e conciliativa, dello strumento processuale utilizzato, il medesimo non può essere ammesso quando il giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba decidere questioni di diritto obiettivamente controverse, ovvero questioni preliminari di rito o di merito che inducano verosimilmente a ritenere che, nel giudizio di cognizione, l'accertamento tecnico non verrà disposto;

- infine, l'accertamento tecnico con finalità conciliative è destinato a dirimere l'unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell'altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare;

- nella presente fattispecie, tra le altre, l'ENI s.p.a. ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e l'assenza di alcuna responsabilità nella propria condotta di esecuzione del contratto per la somministrazione continua di gas metano, sottoscritto da ENI s.p.a. e Natural Gas s.r.l. in Recanati il 31-7-2014, responsabilità neppure evidenziata sulla base delle stesse allegazioni di parte ricorrente;

- quest'ultima sembra effettivamente, allo stato, aver basato la propria richiesta di istruzione preventiva ed il preannunciato giudizio di cognizione volto alla condanna di alcuni o di tutti i convenuti al vantato risarcimento del danno su indagini tecniche svolte non in contraddittorio con le odierne convenute, peraltro esclusivamente comunicandone i risultati, prima della notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento, esclusivamente ad alcuni degli odierni convenuti;

- soltanto il 29-1-2015, ad es., la attuale ricorrente aveva contattato la SNAM Rete Gas s.p.a., peraltro esclusivamente per chiedere informazioni sulla specifica relativa al punto di rugiada del gas metano; detta società, dal canto suo, eccepiva che non erano state evidenziate problematiche circa la qualità del gas nel periodo ottobre-dicembre 2014 da parte dei fruitori del gas metano serviti dalla stessa Linea Adriatica

R



della SNAM, a fronte della rilevantissima quantità di acqua asseritamente rinvenuta inizialmente dalla società ricorrente, pari a circa 200 litri;

- a loro volta anche le altre convenute hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva alla luce sia del contratto per la somministrazione continua di gas sia delle allegazioni della stessa società ricorrente in quanto, dalle risultanze delle varie indagini tecniche espletate prima dell'instaurazione del presente procedimento, il gas era risultato conforme alle specifiche previste dalle vigenti normative, con conseguente insussistenza del titolo giuridico in base al quale imputare la responsabilità, contrattuale od extracontrattuale;

- sussiste altresì contestazione in ordine alla strumentazione ed alle metodologie utilizzate nelle indagini tecniche espletate per proprio conto dalla Natural Gas s.r.l. ed alla circostanza di avere effettuato l'esame della qualità del gas esclusivamente all'interno delle proprie condotte e comunque nell'ambito del proprio impianto, oltre a non aver dimostrato l'esistenza delle voci di danno (ad es. da mancata somministrazione di gas o da successiva bonifica dell'impianto, non essendo stata dimostrata la corretta pulizia e bonifica dell'impianto prima della messa in opera dello stesso);

- altresì è stato eccepito dalle resistenti che, alla luce degli stessi accertamenti svolti dalla parte ricorrente, emergerebbe che la causa dei danni dalla stessa lamentati consisterebbe nell'umidità/acqua presente all'interno del proprio impianto, in quanto detti accertamenti erano stati effettuati dopo il contatore sull'impianto della ricorrente, e quindi a valle del punto di riconsegna della rete di distribuzione locale;

- infine deve ritenersi l'irrilevanza sia della documentazione presentata dalla ricorrente, in quanto proveniente dalla parte medesima, attestante la costruzione a regola d'arte del proprio impianto, sia della ulteriore documentazione prodotta con le deduzioni d'udienza del 29-7-2015, contenente "precisazioni su campionamento gas", "Allegato al verbale d'intervento del 15 e 16 gennaio 2015", ma in realtà incontrovertibilmente redatto il "24/07/2015", come scritto in epigrafe;

h



- peraltro, ove pure non si aderisca alla tesi secondo cui la finalità deflattiva dell'istituto processuale in questione richieda la non contestazione della parte convenuta, tuttavia nella presente fattispecie appare non soltanto irrealizzabile ma addirittura non ipotizzabile la conciliazione della controversia sorta tra la società ricorrente e le attuali resistenti;

- alla relativa declaratoria segue la condanna della ricorrente alla compensazione tra le parti di metà delle spese processuali, in considerazione della complessità delle questioni esaminate e della teorica possibilità, *ex ante*, di adesione delle convenute all'istanza di accertamento preventivo, ed al pagamento di metà delle spese di lite in favore di ciascuna delle convenute e della terza chiamata, liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

- visto l'art. 696 bis c.p.c.,

- dichiara inammissibile il ricorso;

- condanna la ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle convenute e della terza chiamata di metà delle spese di lite dalle stesse sostenute, metà determinata in € 1.200,00, oltre CAP ed IVA come per legge, nonché di ulteriori € 379,50 in favore della ATAC Civitanova s.p.a., a titolo di rimborso delle spese vive da quest'ultima sostenute; compensa tra le parti la residua metà.

Si comunichi.

Macerata, 11-11-2015

Il Giudice

dott.ssa Germana Russo



TRIBUNALE DI MACERATA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi, il 12.11.2015  
IL FUNZIONARIO



5

